



TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 734 / 2017 R.G.E.

Il GE,

visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;

evidenziato che nel corso della presente procedura esecutiva, rigettata dal GE con ordinanza del 12.02.2019 l'opposizione ex art. 615, comma 2 cpc proposta dalla parte esecutata, il Collegio da questa adito in sede di reclamo, ha riformato l'impugnata ordinanza, sospendendo la procedura esecutiva con ordinanza del 18.07.2019 e che il creditore procedente con istanza del 06.08.2019 ha richiesto la prosecuzione della procedura esecutiva sospesa dal Collegio, non avendo gli esecutati provveduto ad avviare il giudizio di merito entro il termine di 60 giorni assegnato dal GE con l'ordinanza con cui aveva rigettato l'istanza di sospensione;

considerato che, fissata l'udienza del 25.09.2019 per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, gli esecutati si sono costituiti, eccettuando l'avvenuta estinzione della procedura esecutiva in applicazione dell'art. 624, comma 3 cpc; osservato che le considerazioni formulate tempestivamente dalla parte esecutata (e peraltro oggetto anche di rilievo officioso da parte del GE ex art. 630, comma 2 cpc) sono fondate e meritano accoglimento;

ritenuto, infatti, che "l'estinzione del processo esecutivo sospeso, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 3, (nella formulazione della disposizione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), in caso di mancata introduzione o riassunzione della fase di merito del giudizio di opposizione, si determina anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo, e non solo quando esso sia stato emesso direttamente dal giudice dell'esecuzione e non sia stato reclamato o sia stato confermato in sede di reclamo" (Cassazione civile, sez. III 20/03/2017 n. 7043);

osservato che la richiamata sentenza nella parte motiva precisa limpidamente che :

- "il meccanismo di cui all'art. 624 c.p.c., comma 3, è stato introdotto al dichiarato fine di ottenere una deflazione dei giudizi di opposizione esecutiva, e in particolare di quelli in relazione ai quali risulta operata in sede cautelare una sommaria valutazione di presumibile fondatezza (così equiparandosi la situazione a quella che di fatto anche in passato si determinava con riguardo alle opposizioni per le quali veniva operata in



sede sommaria cautelare la contraria valutazione di presumibile infondatezza, molto frequentemente non coltivate dall'opponente);

- lo scopo è stato ottenuto con la previsione della possibilità di una sorta di "stabilizzazione evolutiva" del provvedimento di sospensione dell'esecuzione - che presuppone appunto una sommaria valutazione di presumibile fondatezza dell'opposizione stessa - attraverso l'attribuzione ad esso dell'effetto di determinare l'estinzione della procedura esecutiva, in mancanza della fase di merito dell'opposizione, e quindi in alternativa allo svolgimento di detto giudizio;
- si è consentito così al debitore opponente di ottenere il risultato pratico perseguito con l'opposizione (ed in particolare la cessazione degli effetti del pignoramento) senza la necessità di coltivare il giudizio a cognizione piena, rinunciando ai benefici del relativo giudicato. Il giudizio potrà essere instaurato dal creditore precedente, laddove questi lo ritenga opportuno, e dovrà esserlo al fine di evitare l'estinzione del processo esecutivo (ferma restando la possibilità che vi provveda anche lo stesso debitore opponente, laddove intenda conseguire gli effetti del giudicato sull'opposizione);
- chiarita la logica e la finalità della riforma, appare evidente che non avrebbe alcun senso logico l'esclusione dell'indicato meccanismo deflattivo, fondato sull'esito della valutazione di presumibile fondatezza dell'opposizione, nei casi in cui tale valutazione venga operata dal tribunale in sede di reclamo avverso l'erroneo provvedimento negativo del giudice dell'esecuzione;
- alla medesima conclusione conduce poi una lettura costituzionalmente orientata della disposizione: l'impossibilità per il debitore di ottenere l'estinzione del processo esecutivo sospeso, nel caso in cui debba ricorrere al reclamo per ottenere il provvedimento di sospensione dell'esecuzione cui aveva diritto ab origine, con la conseguente necessità di instaurare comunque il giudizio di opposizione a cognizione piena, determinerebbe infatti dubbi non manifestamente infondati di compatibilità della differente disciplina con il dettato costituzionale, sotto il profilo degli artt. 3 e 24 Cost.”;

ritenuto, pertanto, che alla pacifica omessa introduzione del giudizio di merito (cui era onerato anche il creditore secondo quanto chiarito dalla citata sentenza) non possa che seguire l'estinzione della procedura e che, in applicazione dell'art. 632, comma 1 cpc deve procedersi alla liquidazione del compenso del delegato e del residuo compenso al CTU ex art. 13 DM 30.05.2002, nonché a quella delle spese in favore degli esecutati (da distrarsi in favore del procuratore antistatario), determinata in riferimento alla sola procedura esecutiva, essendo la definitiva regolamentazione delle spese liquidate all'esito della fase sommaria delle due opposizioni proposte innanzi al GE riservata al



giudice della conseguente fase di merito, qui evidentemente non avviata da nessuna delle parti;

vista la nota-spese depositata dal delegato

rilevata la conformità, nei limiti di seguito specificati, ai parametri di legge (d.m. n. 227/2015 e d.m. n. 80/2009) e alle linee-guida applicative adottate da questo Ufficio (provvedimento del 7-11/4/2016), tenuto conto che il delegato ha svolto compiti sino alla redazione dell'avviso di vendita;

LIQUIDA in favore del detto Professionista le seguenti somme:

incarico di Delegato	
rimborso spese non imponibili	€ 745,40
compenso	€ 2.000,00
rimborso spese forf. (10% compenso)	€ 200,00
totale	€ 2.745,40 oltre a Iva e oneri previdenziali come per legge
incarico di Custode	
rimborso spese non imponibili	€ ----
compenso	€ 892,00
rimborso spese forf. (10% compenso)	€ 89,20
totale	€ 981,20 oltre a Iva e oneri previdenziali come per legge

salva la detrazione delle somme eventualmente ricevute a titolo di fondo-spese; pone il pagamento a carico del creditore precedente.

Liquida in favore del CTU _____ a titolo di residuo compenso ex art. 13 DM 30.05.2002 la somma di € 498,62, oltre IVA se dovuta ed accessori di legge ad integrazione del provvedimento del 30.07.2018 e da porsi a carico del medesimo precedente;

P.Q.M.

Visto l'art. 624, comma 3 cpc;

dichiara estinta la presente procedura;

condanna il creditore precedente al pagamento, in favore degli esecutati, delle spese della procedura, liquidate in € 1.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e accessori dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Corfiati, dichiaratosene antistatario;



ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, eseguita il 26.09.2017, r.g. n. 39048 e r.p. 27566, a favore di BANCA

e contro e

, esonerando il Conservatore da responsabilità.

Dispone che il delegato provveda alla chiusura del conto intestato alla procedura, restituendo l'eventuale supero, al netto delle spese di chiusura, in favore del precedente che le ha anticipate.

Si comunichi con urgenza alle parti e al delegato.

Bari,21.11.2019

Il Giudice dell'esecuzione

Laura Fazio

